

**I REQUISITI NEI CANDIDATI ALLA SACRA ORDINAZIONE**

**(CAN. 758 CCEO)**

1. L’uomo battezzato (can. 754 CCEO).
2. Che abbia ricevuto la crismazione del santo myron.
3. Costumi e qualità fisiche e psichiche corrispondenti con l’ordine sacro da ricevere.
4. L’età prescritta dal diritto (cann. 759 § 1 CCEO, 100 CDP):
* per il diaconato è di ventitré anni compiuti;
* per il presbiterato è di ventiquattro anni compiuti.
1. La debita scienza e del curricolo di studi filosofico-teologici:
* per una lecita ordinazione diaconale il candidato deve superare felicemente il quarto anno di studi (cann. 760 § 1 CCEO, 101 § 1 CDP);
* per una lecita ordinazione del diacono permanente il candidato deve superare felicemente il terzo anno di studi (cann. 354, 760 § 2 CCEO, 101 § 2 CDP).
1. Che abbia ricevuto gli ordini inferiori (ordini minori) a norma del diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris* (cann. 327 CCEO, 46 CDP).
2. L’osservanza degli interstizi prescritti dal diritto particolare:
* il periodo tra l’ordinazione diaconale e presbiterale deve essere non meno di tre mesi (can. 98 CDP).
1. Che non sia impedito a ricevere gli ordini sacri a norma del can. 762 del CCEO:
* chi è colpito da qualche forma di demenza o da altra infermità psichica e giudicato dai periti inabile a svolgere correttamente il ministero;
* chi ha commesso il delitto di apostasia, di eresia oppure di scisma (cann. 1436, 1437 CCEO);
* chi ha tentato il matrimonio, anche solo civile essendo impedito dal vincolo matrimoniale precedente, dall’ordine sacro, dal voto pubblico perpetuo di castità;
* chi ha commesso omicidio volontario, procurato un aborto o cooperato positivamente;
* chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso, un altro o ha tentato di togliersi la vita;
* chi ha posto un atto di ordine riservato a chi è costituito nell’ordine dell’episcopato o del presbiterato;
* chi ha posto un atto di ordine essendone privo o avendo la proibizione di esercitarlo per qualche pena canonica;
* chi esercita un ufficio o l’amministrazione vietata ai chierici di cui deve rendere conto finché, abbandonato l’ufficio e l’amministrazione e fatto inoltre il rendiconto, sia diventato libero;
* il neofita, a meno che, a giudizio del Gerarca, sufficientemente sperimentato.
1. Il candidato sposato si ammette agli ordini sacri, solo dopo un anno della celebrazione del matrimonio, a meno che, il Gerarca decide diversamente (can. 99 CDP).